



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA
TECNICA

Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda della SIG.RA DANIELLE LOUISE SGRO, con cittadinanza italiana, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nello Stato di Victoria (Australia), per l’esercizio in Italia dell’attività di “Acconciatore” (disciplinata dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174);

VISTO il “Certificato n.31206”, rilasciato il 22 febbraio 2017 dall’Istituto “THE GORDON” (codice Fornitore Nazionale 3044 - sedi di Geelong e Victoria in Australia) alla Sig.ra DANIELLE LOUISE SGRO, in cui si attesta il conseguimento della qualifica professionale in Acconciatura (Certificate III - WRH30106), avendo completato nell’anno 2008 il percorso formativo relativo ad una qualifica, riconosciuta ai sensi del quadro australiano delle qualifiche (Australian Qualifications Framework), secondo gli Accordi previsti sull’apprendistato in Australia;

VISTO che il predetto Istituto di formazione ha certificato gli esami svolti dalla SIG.RA DANIELLE LOUISE SGRO, attestando la relativa valutazione ottenuta per ciascuna disciplina seguita, ivi indicata, documentando altresì l’acquisizione di competenze professionali in entrambi i settori dell’acconciatura, sia femminile che maschile;



VISTA la DICHIARAZIONE DI VALORE (N. 1113 - 22 MARZO 2017), rilasciata dal CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A MELBOURNE del titolo professionale, conseguito nello Stato di Victoria (Australia), con la quale viene confermato che la Sig.ra- Danielle Louise SGRO *“ha completato nel biennio 2007-2008 la formazione per il Terzo livello del corso professionale per acconciatrice (WRH30106) e in data 22 febbraio 2017, in virtù degli accordi sull'apprendistato in Australia, ha conseguito il relativo diploma, accompagnato dal certificato degli esami sostenuti, con i relativi crediti acquisiti, presso l'Istituto “The Gordon”, sito in Geelong VIC (Australia)”*;

VISTA la DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO DEL 10 GIUGNO 2021, rilasciata dal Consolato Generale di Melbourne che è parte integrante della precedente DICHIARAZIONE DI VALORE (N. 1113 - 22 MARZO 2017), con la quale detta Rappresentanza italiana attesta che in Australia sussiste la regolamentazione sia della professione di acconciatore che della relativa formazione, precisando inoltre che *“in alternativa all'apprendistato (della durata di tre/quattro anni) si può diventare acconciatrici qualificate completando un corso come quello previsto dal Certificato III in Acconciatura presso un Istituto di Formazione Registrato (Registered Training Organisation RTO)”*.

CONSIDERATA altresì tutta la documentazione acquisita agli atti, oltre a quella citata nel presente provvedimento;

SENTITE le Associazioni di categoria CNA-BENESSERE E CONFARTIGIANATO;

RITENUTO, sulla base delle citate premesse ed ai sensi del D.LGS. N. 206/2007 - CAPO II – REGIME GENERALE – ARTICOLI 18-21, il citato titolo di formazione professionale idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di *“Acconciatore”*, di cui alla Legge 18 agosto 2005 n.174;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta dall'interessata mediante bonifico SEPA, effettuato il 26 novembre 2021 alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Articolo 1

1. Con il presente provvedimento, alla SIG.RA DANIELLE LOUISE SGRO, cittadina italiana, nata a GEELONG (STATO FEDERATO DI VICTORIA IN AUSTRALIA) il 23 novembre 1990, viene riconosciuto, ai sensi degli articoli 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i., il CERTIFICATO PROFESSIONALE N.31206, citato in preambolo, quale titolo di qualifica valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di *“Acconciatore”*, di cui alla Legge n. 174/2005 e s.m.i..

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana GULINO)

Roma, 30 novembre 2021